

Avv. Teresa SCARINGELLA

Via Ferrucci, 120
76123 -Andria (BT)
PEC: t.scaringella@pec.it
e-mail: teresa.scaringella88@virgilio.it
Cell: 324.6077823

Avv. Angela ZAGARIA

Via Lorenzo Bonomo, 51
76123 -Andria (BT)
Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it
e-mail: avv.angelazagaria@gmail.com
Cell: 320.1108824

TRIBUNALE DI TRANI - SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012

per

Il sig. **DIGIOVANNI GENNARO** (Cod. Fiscale DGVGNR73T03A669T), nato in Barletta il 3.12.1973 ed ivi residente alla Via Palestro n. 4 e la sig.ra **DAMICO GRAZIA** (Cod. Fiscale DMCGRZ79S43A669Y), nata in Barletta il 3.11.1970 ed ivi residente alla Via Chiariello n. 20, di fatto domiciliata in Barletta, alla Via Mons. Dimiccoli n. 254 A, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Teresa SCARINGELLA (C.F. SCRTRS88A51A285W) pec.: t.scaringella@pec.it e l'Avv. Angela ZAGARIA (C.F. ZGRNGL88P58A285A) pec.: angela.zagaria01@pec.ordineavocatitrani.it, entrambe del Foro di Trani elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Andria alla Via F. Ferrucci n. 120, giusta procura in calce alla presente istanza.

PREMESSO

- che il sig. Digiovanni Gennaro ha formulato istanza all'intestato Tribunale di Trani volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/12;
- che con provvedimento del 6.04.2021, il Tribunale di Trani ha nominato quale professionista incaricato l'Avv. Silvia Piazzolla, con studio in Bisceglie ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.3/2012, per valutare l'ammissibilità alla procedura di indebitamento, la quale ha accettato l'incarico conferitole;
- che in data 2.12.2021 si procedeva al deposito dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/12 per il solo sig. Digiovanni;
- che il giudice delegato, dott. Giuseppe Rana, con provvedimento datato 14.12.2021, notificato in data 16.12.2021, richiedeva chiarimenti e/o integrazione documentale, con riferimento alla posizione dell'ex coniuge, sig.ra Damico Grazia, rimasta



formalmente estranea alla procedura di liquidazione, pur avendo manifestato, mediante dichiarazione scritta, al fine di esdebitarsi, la volontà di mettere a disposizione, ai fini della procedura *de quo*, la quota pari al 50% della casa coniugale;

- che con istanza depositata in data 23.12.2021, la sig.ra Damico Grazia, al fine di potersi anch'essa edebitare, formulava istanza di estensione della summenzionata procedura;
- che in data 07.01.2022 il G.D. Dott. Giuseppe Rana dichiarava aperta la procedura liquidatoria estendendola anche alla sig.ra Damico;
- che l'apertura della liquidazione era intervenuta prima del deposito di chiarimenti e/o integrazione documentale, così come richiesta dall'On.le Giudicante;
- che la prima istanza di liquidazione era presentata solo a nome del sig. Digiovanni Gennaro e pertanto questa difesa non conduceva alcuna indagine circa l'eventuale debitoria in capo alla sig.ra Damico, così come non produceva alcuna documentazione attestante la situazione patrimoniale e/o economica della stessa;
- che, pertanto, il Giudice delegato nel dichiarare aperta la procedura liquidatoria, escludeva dalla liquidazione del patrimonio l'autovettura del sig. Digiovanni in ragione del suo scarso valore nonché i redditi percepiti a titolo di pensione dal sig. Digiovanni e i redditi della sig.ra Damico, necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana e NON ANCHE l'autovettura della sig.ra Damico, anch'essa di scarso valore ed assolutamente necessaria per garantire la prosecuzione dell'attività lavorativa e le esigenze di vita della minore collocata presso la residenza materna;
- che il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico rivestono la qualifica di consumatore richiamata dall'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 ovvero la (sola) persona fisica che abbia contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- che il sig. Digiovanni risulta allo stato disoccupato in quanto inidoneo al lavoro;
- che la sig.ra Damico svolge la propria attività lavorativa con mansione di estetista alle dipendenze della società "Starbene s.r.l. (P.I. 0748816072) con contratto part - time e con retribuzione mensile pari ad € 500,00 circa;



- che la perdita della occupazione da parte del Digiovanni, la separazione dalla coniuge e l'intervenuta malattia del Digiovanni hanno determinato via via l'indebitamento;
- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. 3/12 e successive modifiche, e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, cioè *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva capacità di adempievi regolarmente"*, secondo le scadenze originariamente pattuite;
- che il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico non sono soggetti a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. n. 267/42, in quanto persona fisica e sono privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione alle stesse;
- che non hanno mai esercitato attività d'impresa e/o professionale, e che tutti i debiti sono stati contratti per esigenze personali;
- che non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuno degli strumenti di cui alla L. 3/12 (piano, accordo o liquidazione);
- che non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/12;
- che hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale, economica- finanziaria del proprio nucleo familiare, le dichiarazioni fiscali, i rapporti bancari e con le finanziarie;
- che la debitoria più cospicua appare essere quella con l'Istituto di credito, Banca Nazionale del Lavoro, la cui obbligazione è stata contratta per l'acquisto dell'abitazione coniugale unitamente alla di lui coniuge, sig.ra Damico Grazia, motivo per il quale si è ritenuto di estendere la procedura anche a quest'ultima;
- il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico, non conviventi in quanto *ex* coniugi, rivestono la qualifica di consumatori ed hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.

Che in ragione della critica situazione finanziaria che si è venuta a determinare, i ricorrenti intendono chiedere la liquidazione del proprio patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12 al fine di



definire le posizioni debitorie attraverso le risorse attualmente a sua disposizione e superare la crisi da sovraindebitamento in cui versano

Tanto premesso, i ricorrenti formulano la seguente proposta

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività dei ricorrenti

Allo stato il sig. Digiovanni risulta disoccupato essendo stato licenziato nel dicembre 2020 per superamento del periodo di comporta e attualmente risulta privo di occupazione, percependo una pensione pari ad € 488,00 mensili, mentre la Sig.ra Damico svolge l'attività di estetista con contratto part-time presso l'Hotel dei Cavalieri di Barletta, percependo uno stipendio mensile pari ad € 500,00 circa (diconsi cinquecento/00).

Inoltre la sig.ra Damico, percepisce a titolo di mantenimento in favore della minore, in luogo di € 400,00 così come concordato nella convenzione di separazione, la minor somma di € 250,00 dal sig. Digiovanni. Pertanto la stessa può contare mensilmente di una entrata pari ad € 750,00 circa mensili.

2. Le spese necessarie per vivere

Il sig. Digiovanni a seguito della separazione dalla coniuge vive da solo.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie e quelle mediche (che comunque si allegano) sono quantificate come segue:

- Canone di Locazione dell'importo annuale di € 3.600,00 e dunque mensili € 300,00.
- Spese condominiali e acquedotto annuali € 150,00 e dunque 12,50 mensili;
- Bollette fornitura gas e luce annuale € 600,00 e dunque 50,00 mensili;
- Tasse relative all'immobile condotti in locazione TARI 2020 (50%) € 70,00 annuali e dunque € 6,00 mensili;
- Assicurazione e bollo veicolo targato DE915YD annuale € 595 e dunque € 50,00 mensili;
- Assegno di mantenimento in favore della minore € 4.800,00 annuali e dunque € 400,00 mensili;
- Spese mediche € 600,00 annuali e dunque € 50,00 mensili
- Per vitto e abbigliamento pari a € 4.800 annuali e dunque € 400,00

per un totale di € 1.250,00 circa mensili



La sig.ra Damico a seguito della separazione dal coniuge vive unitamente alla minore Digiovanni Angelica Rita di anni 12 ed il sig. Daleno Ruggiero;

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie, quelle mediche e scolastiche sono quantificate come segue:

- Canone di Locazione dell'importo annuale di € 5.400,00 e dunque mensili € 450,00;
- Spese condominiali e acquedotto annuali € 200,00 e dunque 17,00 mensili;
- Bollette fornitura gas annuale € 1.200,00 e dunque 100,00 mensili;
- Tasse relative all'immobile condotti in locazione TARI 2020 (50%) € 70,00 annuali e dunque € 6,00 mensili;
- Bolletta telefonia e wifii casa € 300,00 annuali e dunque € 25,00 mensili;
- Assicurazione e bollo veicolo targato DS999GV annuale € 743,00 e dunque € 62,00 mensili;
- Per vitto e abbigliamento pari a € 4.800 annuali e dunque € 600,00

per un totale di € 1.260,00 circa mensili

Si precisa che la sig.ra Damico, fino al novembre 2021 conviveva con il sig. Daleno e quest'ultimo partecipava alle spese comuni nella misura di 1/3 e dunque la sig.ra Damico sosteneva una spesa mensile pari ad € 850,00 circa mensili.

Ad oggi tale convivenza risulta cessata e la stessa tra il proprio stipendio, pari ad € 500,00 circa e l'assegno di mantenimento che il sig. Digiovanni versa in favore della minore, pari ad € 250,00 al fine di sostenere le spese per il sostentamento della famiglia è costretta a chiedere aiuto ai propri familiari, non essendo in grado di soddisfare le esigenze di vita quotidiana soprattutto della minore.

3. Patrimonio

Allo stato i ricorrenti risultano titolari, nella misura del 50% cadauno dell'immobile sito in Barletta alla Via Chiariello n. 20 identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 132, pt. 632, sub 12, categoria A/4 Classe 4 consistenza 2,5 vani e con rendita catastale di Euro 232,41.

Si precisa che l'immobile è stato acquistato con atto di compravendita del 26.05.2006 al prezzo pari ad € 138,000.00 (diconsi centotrentotto/00) con richiesta di mutuo ipotecario dell'importo pari ad € 150,000.00 (diconsi centocinquanta/00).

Questa difesa precisa che dalle risultanze catastali risulta una rendita catastale di Euro 232,41 dell'immobile costituente l'abitazione della famiglia con un valore di mercato pari



all'incirca ad € 110,000.00 (circostanza quest'ultima confermata da valutazione dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate).

Il sig. Digiovanni è titolare di un'autovettura Toyota targata DE915YD, immatricolata nel 2003 e dunque di valore irrisorio.

La sig.ra Damico è titolare dell'autovettura Opel Meriva targata DS999GV, immatricolata nel 2008 e dunque di valore irrisorio.

4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

I ricorrenti non hanno posto in essere atti dispositivi del patrimonio.

5. Il passivo e la situazione debitoria complessiva dei ricorrenti

Debitore	Creditori	Caratteristiche	Debito Residuo
<u>Digiovanni-Damico</u>	Banca Nazionale del Lavoro	Contratto di mutuo ipotecario	€ 128.348,08
<u>Digiovanni</u>	Regione Puglia	Omesso versamento dei bolli relativi all'autovettura Tg. DE915YD annualità 2019-2020 2020-2021	€ 309,33
Digiovanni	Comune di Barletta - Polizia Locale	Verbale n. V/54194/2019 Relativo al veicolo tg. DE915YD Verbale n. V/50260/2019 relativo al veicolo DE915YD	€ 57,10 € 12,60 Tot. 69,70
Digiovanni	Agenzia delle Entrate - Riscossione	Dato acquisito da Occ	€ 3.545,53
Digiovanni	Comune di Barletta - Tari	Avviso di pagamento N. 10139	€ 88,00



Digiovanni	Damico Grazia	Assegni di mantenimento in favore della minore (debitoria aggiornata alla mensilità di gennaio 2022)	€ 2.400,00
-------------------	----------------------	--	-------------------

6. Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza dei ricorrenti e la diligenza dei debitori

Le ragioni del sovra indebitamento del proponente sono legate essenzialmente alla separazione dalla di lui moglie con obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della minore pari ad € 400,00 mensili, aggravandosi successivamente con l'intervenuta malattia del sig. Digiovanni, malattia che lo ha portato alla perdita dell'occupazione.

Le suddette circostanze dunque hanno determinato un peggioramento delle condizioni economiche del sig. Digiovanni il quale non è riuscito nel tempo ad onorare gli obblighi assunti.

Infatti, va precisato che il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico hanno contratto matrimonio in data 26.12.2006. Gli stessi, all'epoca, erano entrambi titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato con un reddito complessivo pari ad € 2.300,00 di cui 1.500,00 derivante dall'attività lavorativa del sig. Digiovanni ed € 700,00 circa, derivante dall'attività lavorativa della sig.ra Damico presso il Caseificio Rociola di Barletta.

Questa importante capacità reddituale ha permesso ai coniugi di sottoscrivere contratto di mutuo dell'importo di € 150.000,00 per l'acquisto della casa coniugale con la Unicredit spa, poi rinegoziato con la Banca Nazionale del Lavoro, impegnandosi al pagamento di una rata mensile molto elevata, pari ad € 970,00 mensili

Nel 2008 la sig.ra Damico viene licenziata e successivamente, in data 9.03.2009, nasce la piccola Angelica Rita che ovviamente determina un maggiore esborso economico per i coniugi per fronteggiare le spese derivanti dall'ampliamento del nucleo familiare.

Con il solo monoreddito del sig. Digiovanni e con la crescita della minore, i coniugi hanno cercato di mantenere onorare le obbligazioni assunte.

Purtroppo la situazione precipita nel 2014 allorquando, con sentenza n. 56 del 19.06.2014 la società CDL SRL, presso la quale prestava la propria attività lavorativa il sig. Digiovanni,



fallisce e lo stesso ricorrente resta privo di occupazione (Fallimento 54/2014 Tribunale di Trani - Giudice Delegato Dott. Alberto Binetti).

Nel frattempo la sig.ra Damico trova occupazione, come estetista, presso l'Hotel dei cavalieri a Barletta, percependo uno stipendio mensile pari ad € 500,00.

Il sig. Digiovanni resta privo di occupazione fino al 2017, allorquando trova occupazione presso il caseificio Donna Celeste (dal 2017 a marzo 2018).

Purtroppo, le incomprensioni caratteriali amplificate dalla crisi economica portano i coniugi, nel luglio del 2018 ad addivenire alla separazione personale.

Il Tribunale di Trani assegna la casa coniugale alla sig.ra Damico, in quanto genitore collocatario della minore, stabilendo altresì un assegno di mantenimento a carico del sig. Digiovanni ed in favore di quest'ultima pari ad € 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.

Successivamente (da maggio 2018 fino a dicembre 2020) il sig. Digiovanni presta la propria attività lavorativa presso il Caseificio Andriese.

L'evento della separazione unitamente alla precaria ed insostenibile situazione economica portano il sig. Digiovanni a vivere un momento di profonda difficoltà psicologica.

Ad aggravare la già precaria condizione psicologica e fisica dell'odierno ricorrente giunge l'accertata malattia del sig. Digiovanni, malattia che lo rende inabile al lavoro e che lo porta ad essere licenziato, con comunicazione del 16.12.2020, per superamento del periodo di comporto, e dunque a perdere quella minima stabilità economica che comunque gli garantiva, almeno in parte, di soddisfare il pagamento delle obbligazioni assunte.

Nel frattempo la coniuge, non riuscendo più a fronteggiare il pagamento delle rate del mutuo, con la speranza di riuscire ad alienare l'immobile, ed al fine di poterlo farlo visionare agli ipotetici acquirenti senza creare stress psicologico per la minore, lascia l'abitazione assegnatale dal Tribunale di Trani conducendo una casa in locazione.

Purtroppo, nonostante gli importanti sforzi economici, il ricorrente e la di lui *ex* coniuge non sono più riusciti a far fronte agli impegni assunti.

Questa difesa sottolinea, infine, che entrambi gli *ex* coniugi, ed in particolare il sig. Digiovanni pur potendo ricorrere al credito, avendo avuto sino al dicembre 2020 una occupazione lavorativa, non ha mai deciso in tal senso, proprio al fine di evitare di accumulare ulteriori e più gravi inadempimenti.



Pertanto, considerando che quando i coniugi hanno assunto le proprie obbligazioni potevano contare su entrate superiori a quelle odierne, si può fondatamente sostenere che **la perdita dell'occupazione del sig. Digiovanni a causa del fallimento della società presso la quale era assunto, la separazione dal coniuge e le spese connesse unitamente agli intervenuti problemi di salute del sig. Digiovanni hanno stravolto le aspettative del nucleo familiare, esponendo i ricorrenti ad esborsi non previsti, né prevedibili.**

Come da documentazione allegata, il sig. Digiovanni è attualmente disoccupato e percettore di una pensione dell'importo di € 488,00 mensili mentre la sig.ra Damico svolge l'attività di estetista con contratto part-time presso l'Hotel dei Cavalieri di Barletta, percependo uno stipendio mensile pari ad € 500,00 mensili.

Come già chiarito i ricorrenti sono proprietari, nella misura del 50% cadauno, dell'appartamento sito in Barletta al piano terzo, alla Via Chiariello n. 20.

Alla luce di tanto, non essendoci altre risorse vi è la possibilità di poter formulare una proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/12.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti formulano la seguente

PROPOSTA LIQUIDATORIA

I ricorrenti intendono definire tutte le posizioni debitorie attraverso la liquidazione del proprio patrimonio consistente nell'appartamento sito in Barletta al piano terzo, alla Via Chiariello n. 20, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 132, pt. 632, sub 12, categoria A/4 Classe 4 consistenza 2,5 vani e con rendita catastale di Euro 232,41, escludendo dalla liquidazione sia l'autovettura di proprietà del sig. Digiovanni del tipo Toyota targata DE915YD, immatricolata nel 2003 sia quella della sig.ra Damico del tipo Opel Meriva targata DS999GV, immatricolata nel 2008 essendo le stesse di valore irrisorio.

Si precisa, infatti, che ad oggi la sig.ra Damico con il proprio stipendio di soli € 500,00 mensili si trova anche fronteggiare, quasi esclusivamente, le spese per la crescita della minore, atteso che il sig. Digiovanni, a far data da ottobre 2020, versa in favore della minore € 250,00 in luogo dei € 400,00.

In sintesi il ricorrente unitamente all'ex coniuge, consapevoli della grave situazione economica nella quale versano, ritengono che la liquidazione dell'unico bene di proprietà sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori.



Gli stessi ricorrenti dichiarano di aver raggiunto l'accordo per i compensi del professionista nominato per la composizione della crisi, avendo concordato l'importo di €. 8.553,85 oltre accessori come per legge e di aver convenuto con i procuratori che li hanno assistiti nel procedimento l'importo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge. Si precisa che il compenso del professionista nominato e dei procuratori che lo hanno assistito saranno onorati integralmente, in qualità di crediti prededucibili, con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare.

Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile ha ommesso ai fini dell'odierno procedimento.

Ebbene, alla luce di tutto quanto premesso e rappresentato, il sig. Digiovanni e la sig.ra Damico come sopra generalizzati, rappresentati e difesi,

fermo restando le conclusioni rassegnate nella precedente istanza di liquidazione che qui devono intendersi integralmente richiamate; preso, altresì, atto dell'intervenuto provvedimento di apertura della procedura liquidatoria nonché dell'intervenuta nomina del liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Gazzillo

chiedono

all'Ill.mo Tribunale di Trani, nella persona del G.D. dott. Giuseppe Rana, la modifica parziale del provvedimento di apertura di liquidazione, disponendo l'esclusione dalla summenzionata procedura anche dell'autovettura intestata alla sig.ra Damico del tipo Opel Meriva targata DS999GV, immatricolata nel 2008 atteso sia il valore irrisorio sia l'utilità della stessa con riferimento alle esigenze lavorative della ricorrente e della minore. In allegato documenti come da indice del fascicolo di parte aggiornato.


Andria-Trani lì, data del deposito

Digiovanni Gennaro



Damico Grazia



Avv. Teresa SCARINGELLA
 Avv. Angela ZAGARIA






TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

Sezione VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di DIGIOVANNI GENNARO e DAMICO GRAZIA;

-esaminati gli atti;

- considerato che parte ricorrente:

a) non e' soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 ter l. n. 3 del 2012;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Vincenzo Gazzillo;

- stabilisce darsi idonea pubblicita' del ricorso e del presente decreto a mezzo del liquidatore;
- ordina, ove il patrimonio comprenda immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti ad esclusione dell'autovettura intestata al ricorrente;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della vettura di cui sopra, di cui si autorizza l'uso da parte del debitore in ragione della scarso valore della sua necessita' familiare; manda al liquidatore per l'esecuzione; ad eccezione anche di quanto percepito a titolo di pensione e dei redditi della ex coniuge derivanti dalla attivita' lavorativa, necessari per il soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana;

- fissa in € 1.000,00 il limite di quanto occorre al debitore ed alla sua famiglia per il mantenimento;
- manda al liquidatore per i compiti di cui all'art. 14 sexies l. n. 3 del 2012;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 07/01/2022

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana